

# Illegittima revoca dell'autorizzazione all'estirpazione di vigneti in quanto rientranti nella zona delimitata per il DOC dell'Etna

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV 30 novembre 2017, n. 2779 - Burzichelli, pres.; Cumin, est. - Silvestro ed a. (avv. Silvestro) c. Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Catania ed a. (Avv. distr. Stato).

**Agricoltura e foreste - Revoca dell'autorizzazione all'estirpazione di vigneti in quanto rientranti nella zona delimitata per il DOC dell'Etna - Illegittimità.**

(Omissis)

FATTO

I Sig.ri Silvestro Antonino e Gennaro Carmela, contitolari di un terreno sito nel Comune di Castiglione di Sicilia (CT), censito in catasto alla partita n. 15991 foglio di mappa n. 2 part. 199 e 124, dopo essere stati autorizzati dall'Ispettorato all'Agricoltura di Catania all'espianto del vigneto ivi insistente con atto n.3/Est. Del 30/04/1997, si vedevano revocata – dopo che essi avevano già provveduto all'autorizzato espianto dei suoi filari – la predetta autorizzazione con nota prot. n. 25892 del 28/07/1997 del medesimo ufficio, perché *“il vigneto da estirpare rientra nella zona delimitata per il D.O.P. dell'Etna”*.

I Sig.ri Silvestro Antonino e Gennaro Carmela, ritenendo illegittimo tale provvedimento, proponevano ricorso con atto notificato il 16/10/1997 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 23/10/1997.

Si costituiva in giudizio per l'Amministrazione intimata l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente, con deposito in segreteria di memoria meramente formale – ma integrata da documentazione allegata - il giorno 12/11/1997.

La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe veniva rigettata con ordinanza collegiale n. 2914/1997

Essendo sopravvenuta la morte del Sig. Silvestro Antonino in data 28/08/2009, si costituivano per proseguire il giudizio, con deposito di memoria in segreteria il 15/02/2019, i di lui eredi Sig.ri Gennaro Carmela, Silvestro Maria Catena, Silvestro Alessandro e Silvestro Gaetano.

Con decreto n. 1674/2016 veniva dichiarata la perenzione del presente ricorso. A ciò tuttavia si opponevano i soggetti che avevano proseguito il giudizio con atto notificato il 01/06/2016 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 09/06/2016. Sull'opposizione si pronunciava il Presidente della IV Sezione giurisdizionale interna del TAR Catania con decreto n. 5304/2016, che la accoglieva con consequenziale reinscrizione della causa nel ruolo di udienza pubblica.

Tuttavia, dopo la adozione dell'atto impugnato con il ricorso depositato in segreteria il 23/10/1997, l'Amministrazione intimata non aveva arrestato la propria attività. Al contrario, in esito ad un nuovo sopralluogo effettuato il 29/12/1997, con la nota prot. 00002 del 92/01/1998 essa operava una sostanziale conferma del già contestato provvedimento di revoca per la ulteriore seguente ragione: *“l'estirpazione del vigneto è avvenuta in forma molto superficiale e approssimativa; molto probabilmente i ceppi non sono stati sdradicati ma solo “capitozzati”, per cui all'atto del nuovo sopralluogo risultavano ben visibili tutti i filari per il rigetto della pianta (sia il portainnesto che l'innesto). L'imperfetta estirpazione dava anche la possibilità di determinare il vecchio sesto d'impianto. Alcuni filari, inoltre, sono stati lasciati integri compreso l'impianto irriguo localizzato, per cui sono ancora in produzione e perfetta efficienza vegetativa; sono stato contati 8 filari per circa 1.000,00 mq”*.

I Sig.ri Silvestro Antonino e Gennaro Carmela, ritenendo illegittimo tale provvedimento, proponevano ricorso con atto notificato il 28/02/1998 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 10/03/1998.

Non si costituiva in giudizio l'Amministrazione intimata.

Essendo sopravvenuta la morte del Sig. Silvestro Antonino In data 28/08/2009, si costituivano per proseguire il giudizio, con deposito di memoria in segreteria il 15/02/2019, i di lui eredi Sig.ri Gennaro Carmela, Silvestro Maria Catena, Silvestro Alessandro e Silvestro Gaetano.

Con decreto n. 1823/2016 veniva dichiarata la perenzione del presente ricorso. A ciò tuttavia si opponevano i soggetti che avevano proseguito il giudizio con atto notificato il 26/05/2016 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 09/06/2016. Sull'opposizione si pronunciava il Presidente della III Sezione giurisdizionale interna del TAR Catania con decreto n. 3142/2016, che la accoglieva con consequenziale reinscrizione della causa nel ruolo di udienza pubblica.

Il ricorso giungeva dunque all'esame del Collegio nella udienza pubblica del 20/04/2017: ma qui, in ragione della constatata impossibilità di comprendere allo stato degli atti se vi fosse stata o meno la preventiva comunicazione ai

ricorrenti del sopralluogo fissato per 29/12/1997, con ordinanza collegiale istruttoria n. 911/2017 veniva chiesto ogni opportuno chiarimento all'Amministrazione intimata.

Quest'ultima ottemperava alle prescrizioni date con la predetta ordinanza istruttoria mediante deposito di documentazione in segreteria il 26/05/2017

In data 23/11/2017 si svolgeva la udienza pubblica fissata per l'esame di entrambi i ricorsi menzionati in precedenza, i quali venivano rimessi in decisione previa loro disposta riunione a norma dell'art. 70 c.p.a.

## DIRITTO

SUL RICORSO N. 4833/1997 R.G.

Occorre preliminarmente evidenziare come il provvedimento impugnato tragga origine dalla circolare del 21/03/1997 dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, il quale, nell'usare di una facoltà fatta salva dall'art. 1 del Regolamento CEE n. 1442/88 (ovvero quella di "*corredare la designazione di condizioni volte, segnatamente, a garantire l'equilibrio produttivo ed ecologico nelle regioni interessate*"), ha previsto che nelle "*zone in cui insistono DOC riconosciute ... non dovranno essere concesse autorizzazioni all'espianto*". Posto che una tale qualità è stata riconosciuta all'area vitivinicola etnea, il provvedimento impugnato attua in modo coerente le previsioni di una tale circolare; con quali conseguenze giuridiche ora si dirà passando allo scrutinio delle singole censure proposte.

I – Violazione dell'art. 8 L. n. 241/1990 e 8 e 9 L. R. n. 10/1991.

Stante il carattere vincolato del provvedimento impugnato rispetto alla circolare sopra menzionata, la proposta censura è attualmente priva di fondamento giuridico, in quanto, stante la riconosciuta natura processuale della disciplina posta dal secondo comma dell'art. 21 octies L. n. 241/1990 (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, sent. 1 aprile 2014, n. 3546), essa si applica (anche) nel caso specie: con la conseguenza di rendere non "*annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*".

II – Vizio di eccesso di potere sotto il profilo di carenza dell'interesse pubblico e dell'ingiustizia manifesta.

Premesso che nel caso di specie il contestato provvedimento di ritiro in autotutela non ha niente a che spartire con una ipotesi di revoca in senso tecnico-giuridico della pregressa autorizzazione, trattandosi piuttosto di un annullamento d'ufficio della stessa a causa esclusivamente di una sua illegittimità rilevata *ex post*, il Collegio ritiene che la mancata esplicitazione all'interno del provvedimento impugnato delle ragioni di pubblico interesse attuale per le quali si è proceduto alla revoca nociva alla sua legittimità. Per quanto ai tempi della sua adozione non fosse ancora il vigore l'art. 21 nonies L. n. 241/1990 – alla cui stregua il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio "*sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati*", si era comunque allora già stabilizzato un orientamento giurisprudenziale che imponeva di "*tener conto, in un quadro comparativo degli interessi coinvolti, delle posizioni acquisite dai terzi con motivato contemperamento*" (Consiglio di Stato, sez. VI, 31/10/1997, n. 1533).

Ma rende ancora più grave nel caso di specie l'errore discendente dall'inosservanza di quella "regola" (allora) giurisprudenziale la circostanza della non neutralizzabilità del fatto dell'autorizzato espianto, che era stata anzi la stessa Amministrazione intimata ad accelerare fissando il termine del 31/05/1997 per procedere allo stesso. Invero, dopo la concessa autorizzazione all'espianto da effettuarsi entro termini perentori, non è dato comprendere come l'interesse pubblico al "*riordino del patrimonio vitivinicolo regionale*" palesato all'interno della circolare del 21/03/1997 dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana potesse ancora essere efficacemente essere tutelato da una "revoca", che non poteva riportare al pristino stato delle coltivazioni pur ritenute di pregio ormai espiantate, risolvendosi piuttosto nell'adozione di una misura, oltre che inutile, ingiustificatamente afflittiva per quanti erano stati destinatari della pregressa autorizzazione.

La impossibilità per i ricorrenti di conoscere *ex ante* le ulteriori (auto)limitazioni che l'Amministrazione intimata si era data con la circolare del 21/03/1997 dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, impone altresì di ritenere fondato il dedotto vizio di ingiustizia manifesta in ragione della delusione di un affidamento che era maturato (anche) in base a circostanze preclusive all'accoglimento della richiesta autorizzazione all'espianto che era soltanto l'Amministrazione competente a poter conoscere.

SUL RICORSO N. 1190/1998 R.G.

I ricorrenti lamentano la sussistenza di un vizio di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, che si sarebbe tradotta nel porre a base del provvedimento impugnato un incompleto e/o imperfetto espianto del vigneto insistente sul terreno di proprietà dei ricorrenti sito nel Comune di Castiglione di Sicilia (CT), censito in catasto alla partita n. 15991 foglio di mappa n. 2 part. 199 e 124.

Osserva il Collegio che la relativa valutazione è stata effettuata in seguito ad un sopralluogo del 29/12/1997 che la documentazione depositata in segreteria il 26/05/2017 in ottemperanza alla ordinanza collegiale istruttoria n. 911/2017 conferma essere avvenuto senza previo avviso ai soggetti interessati, che sono stati costretti ad attivarsi soltanto *ex post*

presso un soggetto munito delle necessarie tecniche in persona del Geom. Cubito Angelo, la perizia giurata redatta dal quale è stata depositata in segreteria il 21/02/2017.

A giudizio del Collegio la condotta dell'Amministrazione intimata, che ha precluso ai ricorrenti che il nuovo sopralluogo si verificasse in contraddittorio, con la possibilità di essere assistiti da un soggetto in possesso delle necessarie competenze tecniche per poter efficacemente interloquire con i funzionari chiamati ad effettuarlo, vizia irrimediabilmente le valutazioni tecniche che costituiscono lo specifico presupposto del provvedimento impugnato. A fronte delle opposte rappresentazioni circa la effettuazione dell'espianto da parte dell'Amministrazione intimata e del ricorrente, da parte di quest'ultimo nella perizia giurata depositata in segreteria il 21/02/2017, il Collegio non ritiene di dover ulteriormente posporre la definizione del procedimento per disporre una verifica o consulenza tecnica (che dovrebbe oltretutto avere ad oggetto l'accertamento di una situazione risalente a vent'anni orsono...), valorizzando all'opposto la cattiva condotta procedimentale dell'Amministrazione per attribuire una maggior fede a quanto rappresentato nella perizia giurata depositata in segreteria il 21/02/2017 nella parte dove afferma *“la particella 293 (ex 124) è attualmente coltivata per circa metà della superficie ad uliveto con ulivi che hanno un'età di 10/15 anni il resto della superficie è incolta con alberi di varia specie; tale situazione è apprezzabile dall'ortofoto allegata alla presente; anche se la sistemazione del terreno è tale da far ritenere che in precedenza era coltivata a vigneto, allo stato non vi è alcuna vite. La particella 199 invece allo stato è coltivata a bosco di alto fusto; vi sono impiantati pini ed eucalipti per una superficie di circa 40 are; la restante superficie è attualmente incolta; anche questa particella come la precedente, anche se la sistemazione del terreno è tale da far capire che in precedenza era coltivata a vigneto, non vi è la presenza di alcuna vite”*; con la conseguenza pertanto di ritenere sussistente il postulato vizio di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, accoglie entrambe i ricorsi riuniti, statuendo sulla refusione delle spese di lite fra le parti come da soccombenza.

*(Omissis)*